

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2414/93 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1993

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportatore per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni per

taluni prodotti; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione per il granturco esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 è sospesa fino al 17 settembre 1993 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.